

NOTIZIARIO N. 40 - 25 SETTEMBRE 2020

AFFARI GENERALI

- ◆ Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione: escluse le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza. pag. 3
- ◆ «Decreto semplificazione»: testo del d.l. 16/07/20, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11/09/20, n. 120. pag. 9

CREDITO E FINANZA



WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER IMPRENDITRICI

Ciclo di incontri

QUARTO APPUNTAMENTO

Liquidità, credito e solvibilità d'impresa. Il merito creditizio.

Venerdì 28 settembre 2020 – ore 17.30

Intervengono:

Rosa Solimeno – Confimi Industria Basilicata
Elvira Ruocco – Resp. Com. Banca del Cilento



pag. 10

ESTERO

- ◆ ICE Londra: help desk 'Brexit' e newsletter tematica. pag. 11

FORMAZIONE



- ◆ Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – ALTO RICCHIO. pag.20
- ◆ Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – BASSO RICCHIO. pag. 21
- ◆ Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – MEDIO RICCHIO. pag.23
- ◆ Come gestire correttamente le operazioni doganali di IMPORT-EXPORT. pag.25
- ◆ La prevenzione della crisi d'impresa: un'opportunità per migliorare gli assetti organizzativi dell'azienda. pag.29
- ◆ Novità EUR1 – EUR MED e ATR: l'importanza della qualifica di esportatore autorizzato. pag.30
- ◆ Formazione preposti. pag. 31
- ◆ Le Trasferte di personale in Europa: adempimenti per le imprese pag.32

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi per il Covid-19: precisazioni INAIL sui nuovi numeri dell'F24 per i pagamenti scaduti il 16 settembre 2020. pag. 33
- ◆ Visite mediche di controllo domiciliare in caso di malattia "comune": nuovo servizio telematico INPS per comunicare la variazione dell'indirizzo di reperibilità. pag. 34
- ◆ Ispettorato Nazionale del Lavoro: procedure amministrative o conciliative da effettuare "da remoto". pag. 36
- ◆ «Decreto agosto»: esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono gli ammortizzatori sociali Covid-19 – «prime indicazioni» INPS. pag. 40

**OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
ESCLUSE LE SPESE SOSTENUTE PER LA CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO, PER LA PROGETTAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, L'ADDESTRAMENTO E LA STESURA DI PROTOCOLLI DI SICUREZZA**

Con riferimento al credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione previsto, dall'art. 125 del d.l. 19/05/2020, n. 34 ^(*) – cosiddetto decreto “Rilancio” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27 e n. 29 del 2020), convertito in legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 e n. 35 del 2020) –, per favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, l'Agenzia delle Entrate:

a) con il provvedimento del Direttore prot. 302831 dell'11/09/2020, ha comunicato che la misura dell'agevolazione effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% di quella richiesta: il “bonus”, pertanto, ammonta di fatto al 9,3854% delle spese sostenute nel 2020, e non al 60% come stabilito inizialmente (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2020, pagine 15-33);

^(*) **Art. 125 del d.l. n. 34/2020**

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

omissis

- b) con l'acclusa risposta a interpello n. 363 del 16 settembre scorso, ha precisato che **le spese sostenute per la consulenza** in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per **la progettazione** degli ambienti di lavoro, **l'addestramento** e **la stesura di protocolli di sicurezza**, **NON devono essere considerate ai fini della sua fruizione.**

Risposta n. 363

OGGETTO: Articolo 125 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante, che si occupa prevalentemente di ... chiede di conoscere se costituiscono spese agevolabili ai sensi dell'articolo 125 del decreto rilancio le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che le spese relative alla consulenza specifica per la progettazione ex novo di alcuni ambienti di lavoro e per l'uso di certi DPI, le spese di addestramento e per la stesura dei protocolli di sicurezza siano spese agevolabili ai sensi dell'articolo 125 del decreto rilancio.

Pertanto, l'istante intende "*includere nelle spese oggetto di credito di imposta di cui dell'articolo 30 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che stabilisce l'estensione alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d'imposta previsto all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell'anno 2020, le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza*".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del credito d'imposta di cui di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 125 del Decreto rilancio, ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese «*sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti*». Il comma 1 dell'articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «*soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti*».

Il cd. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile (in base al combinato disposto dell'articolo 125, comma 3, del decreto Rilancio con l'articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):

- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.

Il credito d'imposta in esame sostituisce il credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione qui in esame. In particolare, con tale documento di prassi è stato precisato che il comma 2 dell'articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1.

Ciò premesso, seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1. Si tratta, in particolare:

1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo **2.2.1 della circolare n. 20/E del 2020**;

2. dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti), cfr. paragrafo 2.2.2 del menzionato documento di prassi.

Alla luce di ciò, le spese oggetto della presente istanza (le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza) non devono essere considerate ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto rilancio.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)

OGGETTO: **«DECRETO SEMPLIFICAZIONE»**
TESTO DEL D.L. 16/07/20, N. 76 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE
11/09/20, N. 120

Nel Supplemento ordinario n. 33 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 228 del 14 settembre scorso è stato pubblicato il d.l. 16/07/20, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), coordinato con la legge di conversione 11/09/20, n. 120, il cui testo è accessibile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20A04921&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario



CREDITO E FINANZA

WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER IMPRENDITRICI

PROGETTO DI CONFIMI INDUSTRIA DONNE IMPRENDITRICI
SESSIONI FORMATIVE DI 45 MINUTI - SEGUE MOMENTO Q&A



9 SETTEMBRE 2020 - ORE 11

IL MOL

RACHELE MORINI - CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
VINCENZO MORELLI - DOTTORE COMMERCIALISTA;
PUBBLICISTA IPSOA



13 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

FACTORING & INVOICE TRADING
NUOVE MODALITÀ DI SOSTEGNO PER
L'IMPRESA

FEDERICA MIRANDOIA - CONFIMI APINDUSTRIA
VERONA

ANDREA FERRETTI - PROFESSORE
FAUSTO GALMARINI - PRESIDENTE ASSIFACT
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING



18 SETTEMBRE 2020 - ORE 15

COME INTERPRETARE OGGI UN BILANCIO

ALICE BORSETTO - CONFIMI APINDUSTRIA VICENZA
MARGHERITA MONTI - PRESIDENTE ORDINE
COMMERCIALISTI VICENZA



21 OTTOBRE 2020 - ORE 17

LA FINANZA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE.
I NUMERI COME STRUMENTI FINANZIARI
HELLA S. COLLEONI ZANETTI - CONFIMI INDUSTRIA
PIEMONTE

LUISA SANTOPIETRO - DOTTORE COMMERCIALISTA



25 SETTEMBRE 2020 - ORE 12

"DSCR" COS'È E COME FUNZIONA

MANUELA ALOISI - CONFIMI INDUSTRIA LBT
DEBORAH RIGHETTI - COMMERCIALISTA; VICE PRES.
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI.



26 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

**LO SVILUPPO INTERNAZIONALE DEI
BALCANI**

KOZETA KACAJ - CONFIMI INDUSTRIA ALBANIA
TOMMASO MARSEGLIA - GENERAL MANAGER HLB
ALBANIA



28 SETTEMBRE 2020 - ORE 17:30

**LIQUIDITÀ, CREDITO E SOLVIBILITÀ
D'IMPRESA. IL MERITO CREDITIZIO**

ROSA SOLIMENO - CONFIMI INDUSTRIA BASILICATA
ELVIRA RUOCCO - RESP. COM. BANCA DEL CILENTO



8 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

**TUTELA DEL CREDITO COMMERCIALE,
ELEMENTI DI FACILITAZIONE ALL'ACCESSO
AL CREDITO.**

PAOLA MARRAS - CONFIMI INDUSTRIA MB
VALENTINA D'ANIELLO - TEAM MKT EULER HERMES
FRANCO GORETTI - CONSIGLIERE MB

PER INFO E ISCRIZIONI SCRIVERE A
ufficiostampa@confimi.it

confimiindustria
Gruppo Donne Imprenditrici

OGGETTO: **ICE LONDRA**
HELP DESK 'BREXIT' E NEWSLETTER TEMATICA

Segnaliamo alle aziende interessate che è attivo presso l'Agenzia ICE di Londra un "help desk" dedicato alla "Brexit" con l'obiettivo di fornire servizi di:

- ASSISTENZA per le aziende esportatrici riguardo le problematiche post Brexit (dogane, normative, etichettatura, standard fiscale, ecc)
- ATTRAZIONE INVESTIMENTI di supporto alle aziende che disinvestono nel Regno Unito
- INFORMAZIONE per le PMI riguardo la transizione Brexit

Si può scrivere a brexit@ice.it e richiedere di essere iscritti alla Brexit Newsletter per ricevere aggiornamenti sulla situazione-UK in tempo reale, porre semplicemente i quesiti per chiarire dubbi o chiedere consigli riguardo all'attuale situazione nel Regno Unito, per orientarsi così al meglio nel mercato locale.

Al seguente link si trovano invece le News dell'ufficio, molte delle quali dedicate a questo argomento, reperibili nell'apposita sezione: <https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito>

Dal 7 settembre u.s. la **Dr.ssa Gabriella Migliore** è la nuova responsabile del **Desk Brexit**.

Questi documenti hanno l'obiettivo di poter essere di aiuto alle PMI per comprendere i cambiamenti che avverranno nei prossimi mesi a seguito dell'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito.

EORI

Economic Operators Registration and Identification Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici

Per esportare verso Paesi extra UE e verso UK è necessario essere titolari di un codice EORI – combinazione alfanumerica necessaria per la registrazione e identificazione degli operatori economici nei rapporti con l'autorità doganale.

Dal 1° luglio 2009 il codice EORI deve essere utilizzato nella compilazione delle dichiarazioni doganali ed il suo utilizzo verso UK prescinde dagli esiti del negoziato Brexit.

COME E DA CHI È RILASCIATO?

- a) Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente nella banca dati EORI all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale.
- b) Se non in possesso, il codice è rilasciato, **su richiesta dell'interessato**, dall'autorità doganale dello Stato membro in cui l'operatore economico è stabilito, per l'Italia l'ente preposto è **l'Agenzia delle Dogane**.

QUANTO TEMPO RICHIEDE LA PROCEDURA?

Servono più o meno **ventiquattr'ore** affinché la procedura sia completata. Inoltre, il codice EORI **non ha scadenza**. E' peraltro possibile controllarne la validità nell'apposita [pagina sul sito della Commissione Europea](#).

CHI NECESSITA DI UN NUMERO EORI?

Qualsiasi operatore economico stabilito nel territorio doganale dell'Unione necessita, ai fini doganali, di un numero EORI.

CHI PUO' RICHIEDERLO?

- **Titolari di partita IVA** - il codice EORI sarà composto dal codice identificativo dello Stato membro che lo rilascia "IT" seguito dalla partita IVA.
- **Privati** (non titolari di impresa o partita IVA) - in questo caso "IT" sarà seguito dal *codice fiscale*.

IL CLIENTE/DESTINATARIO UK DEVE POSSEDERE UN CODICE EORI?

Sì. Come specificato dal Governo britannico ai seguenti link:

<https://www.gov.uk/eori>
<https://www.gov.uk/guidance/get-a-uk-eori-number-to-trade-within-the-eu>

COSA ACCADE SE IL MITTENTE E/O CLIENTE DESTINATARIO NON POSSIEDE UN CODICE EORI?

Se le merci arrivano in dogana e non si possiede un codice EORI si potrebbe incorrere nel rischio del **blocco della merce, una multa e/o il sequestro del carico**.

Type of good	Notes
Excise goods	Including alcohol, hydrocarbon oils, tobacco, climate change levy and biofuels.
Controlled drugs and drug precursor chemicals	Specific drugs under licence only.
Endangered species (CITES-listed endangered animals and plants or their products)	The UK will continue to comply with the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). From 1 January 2021, checks of CITES permits will be required at the border to import or export CITES-listed specimens of endangered animal or plant species. CITES specimens will only be able to enter and exit the UK via specific designated points of entry or exit.
Fishery products	Check what documents you need to submit in advance of importing fishery products into the UK from the EU.
Marketing standards - fertilisers	Ammonium nitrate. For critical safety checks, a detonation resistance certificate must be sent not later than 5 days before the anticipated date of arrival of the material into Great Britain as required by 2003 Ammonium Nitrate Materials (High Nitrogen Content) Regulations GB.
Plants and plant products entering through border control posts	The highest risk plants for planting, where the biosecurity risk necessitates checks at the border, at existing border control posts.
Anti-personnel mines	Under licence issued for the exclusive purpose of mine detection, clearance and destruction training only.
Explosives	Only those included in the list of classified and authorised explosives and under licence.
Firearms	Under licence only, unless being exported as personal effects for hunting or sports shooting by a person authorised to possess the firearm.
Fireworks	Storage of fireworks is controlled.
Military goods	Under licence only.
Nuclear materials	Under licence only, includes medical radioisotopes.
Offensive weapons	Specific items under licence only.

Type of good	Notes
Realistic imitation firearms	Under licence issued for the exclusive purpose of historic events or as film props only.
Torture equipment	Under licence issued for the exclusive purpose of public display in a museum in view of its historic interest only.
Ozone depleting substances and hydrofluorocarbons	Imports and exports of ozone depleting substances (ODS) and hydrofluorocarbons (HFCs) are controlled under the Montreal Protocol (MP).
Rough diamonds	Only when accompanied by Kimberley Process certificate (additional United Nations requirement).
Anti-dumping duty and countervailing duties	Products subject to anti-dumping duty and countervailing duty measures. This covers a range of goods, including some products from the following sectors: • fertilisers • biodiesel • ceramics • steel
Sanction goods	Find a list of UK sanctions currently in place .
Steel safeguards	Tariff safeguards relating to the importation of steel and steel products.
Weapons of mass destruction related goods	Goods subject to UK sanctions or specific goods subject to import licencing controls under UK sanctions (for example Iran and North Korea).

Settore Agroalimentare

UK Global Tariff

PASTA

Pasta cruda, non farcita o altrimenti preparata, contenente uova	6,00% + 20,00 GBP / 100 kg
Pasta cruda, non farcita o altrimenti preparata, senza farina di frumento tenero o uova	6,00% + 20,00 GBP / 100 kg
Pasta cruda, non farcita o altrimenti preparata, contenente farina di grano tenero ma senza uova	6,00% + 17,00 GBP / 100kg
Pasta ripiena di carne o di altre sostanze, anche cotta o altrimenti preparata, contenente> 20%, in peso, di pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici	8,00%
Pasta ripiena di carne o di altre sostanze, anche cotta o altrimenti preparata, contenente> 20%, in peso, di salsicce e simili, di carne e di frattaglie di qualsiasi tipo, incl. grassi di qualsiasi tipo o origine	45,00 GBP/100kg
Pasta cotta, farcita con carne o altre sostanze (escl. Contenente> 20% in peso di salsicce e simili, di carni e frattaglie di qualsiasi tipo, inclusi grassi di qualsiasi tipo o origine o> 20% in peso di pesce , crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici)	8,00% + 5,10 GBP / 100 kg
Pasta, altrimenti preparata, farcita con carne o altre sostanze (escl. Cotti o contenenti> 20% in peso di salsicce e simili, di carne e di frattaglie di qualsiasi tipo, compresi grassi di qualsiasi tipo o origine o> 20 % in peso di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici)	8,00% + 14,00 GBP / 100 kg
Pasta secca preparata (escl. Ripieni)	6,00% + 20,00 GBP / 100 kg
Pasta, cotta o altrimenti preparata (escl. Pasta ripiena o secca)	6,00% + 8,10 GBP / 100kg

PRODOTTI CASEARI

Provolone con un tenore di grassi in peso <= 40% e un contenuto di acqua, in peso, di materie non grasse> 47% ma <= 72% (escl. Grattugiato o in polvere e destinato alla lavorazione)	126,00 GBP / 100kg
Grana Padano e Parmigiano Reggiano, con un contenuto di grassi in peso <= 40% e un contenuto di acqua, in peso, di materie non grasse <= 47% (escl. Grattugiato o in polvere e destinato alla lavorazione)	157,00 GBP/100kg
Gorgonzola	117,00 GBP / 100 kg
Formaggio a venature blu e altri formaggi contenenti vene prodotti da "Penicillium roqueforti" (escl. Roquefort e gorgonzola)	117,00 GBP / 100 kg
Asiago, Caciocavallo, Montasio e Ragusano, con un contenuto di grassi in peso <= 40% e un contenuto di acqua, in peso, di materie non grasse> 47% ma <= 72% (escl. Grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	126,00 GBP / 100 kg
Formaggio di latte di pecora o bufalo, in recipienti contenenti salamoia o in bottiglie di pelle di pecora o di capra (escl. Feta)	126,00 GBP/100kg
Taro "Colocasia spp.", Fresco, refrigerato, congelato o essiccato, anche tagliato a fette o sotto forma di pellet	7,90 GBP / 100 kg
Mozzarella fresca, anche in un liquido, con contenuto di grassi, in peso, <= 40%	154,00 GBP/100kg
Formaggio fresco "formaggio non stagionato o non stagionato", incl. formaggio di siero di latte e cagliata con tenore di grassi, in peso, <= 40% (esclusa la mozzarella)	154,00 GBP/100kg
Formaggio fresco "formaggio non stagionato o non stagionato", incl. formaggio di siero di latte e cagliata con tenore di grassi, in peso, <= 40% (esclusa la mozzarella)	154,00 GBP/100kg
Formaggio fresco "formaggio non stagionato o non stagionato", incl. formaggio di siero di latte e cagliata con tenore di grassi, in peso, > 40%	185,00 GBP / 100 kg
Formaggio destinato alla trasformazione (escl. Formaggi freschi, incl. Formaggio di siero di latte, cagliata, formaggio fuso, formaggio a vena blu e altri formaggi contenenti vene prodotte da "Penicillium roqueforti" e formaggio grattugiato o in polvere)	139,00 GBP / 100 kg
Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati utilizzati formaggi diversi da Emmentaler, Gruyère e Appenzell e che possono contenere, in aggiunta, formaggio di erbe glaronesi "noto come Schabziger"; condizionato per la vendita al minuto, con tenore di grasso, in peso, in materia secca <= 56%	121,00 GBP / 100 kg
Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso, <= 36% e con un tenore di grassi, in peso, nella sostanza secca <= 48% (escl. Le miscele di formaggi trasformate a base di Emmentaler, Gruyère e Appenzell, con o senza l'aggiunta del formaggio alle erbe Glarus noto come Schabziger, messi in vendita al dettaglio)	116,00 GBP / 100 kg
Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso, <= 36% e con un tenore di grassi, in peso, nella sostanza secca> 48% (escl. Miscele di formaggi lavorate a base di Emmentaler, Gruyère e Appenzell, con o senza l'aggiunta del formaggio alle erbe Glarus noto come Schabziger, condizionati per la vendita al minuto, con un tenore di grassi in peso nella sostanza secca <= 56%)	121,00 GBP/100kg
Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso,> 36% (escl. Miscele di formaggio fuso a base di Emmentaler, Gruyère e Appenzell, con o senza aggiunta di formaggio Glarus alle erbe noto come Schabziger, presentato per commercio al dettaglio, con tenore di grasso, in peso, in sostanza secca <= 56%)	179,00 GBP / 100 kg
Formaggio destinato alla trasformazione (escl. Formaggi freschi, incl. Formaggio di siero di latte, cagliata, formaggio fuso, formaggio a vena blu e altri formaggi contenenti vene prodotte da "Penicillium roqueforti" e formaggio grattugiato o in polvere):	139,00 GBP / 100 kg
Formaggio con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa <= 47%	157,00 GBP / 100 kg
Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 47% ma <= 52%	126,00 GBP/100kg
Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 52% ma <= 62%	126,00 GBP/100kg
Formaggio, con tenore di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 62% ma <= 72%	126,00 GBP/100kg
Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa> 72%	154,00 GBP / 100 kg
Formaggio con contenuto di grassi in peso> 40%, n.s.	185,00 GBP / 100 kg

RISO

Riso in buccia per la semina	0,06
------------------------------	------

Riso a grani tondi in buccia	176,00 GBP / 1000 kg
Riso a grana media in buccia	176,00 GBP / 1000 kg
Riso a grani lunghi nella buccia, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3	176,00 GBP / 1000 kg
Riso semigreggio [brown] a grani tondi, parboiled	25,00 GBP / 1000 kg
Riso semigreggio [brown] a grana media, parboiled	25,00 GBP / 1000 kg
Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3	25,00 GBP / 1000 kg
Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3, parboiled	25,00 GBP / 1000 kg
Riso semigreggio [brown] a grani tondi (escl. Parboiled)	25,00 GBP / 1000 kg
Riso semigreggio [brown] a grana media (escl. Parboiled)	25,00 GBP / 1000 kg
Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3 (escl. Parboiled)	25,00 GBP / 1000 kg
Riso [brown] semigreggio a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3	25,00 GBP / 1000 kg
Riso semilavorato a grani tondi, parboiled	121,00 GBP / 1000 kg
Riso semilavorato a grana media, parboiled	121,00 GBP / 1000 kg
Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3, parboiled	121,00 GBP / 1000 kg
Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3	121,00 GBP / 1000 kg
Riso a grani tondi semilavorato (escl. Parboiled)	121,00 GBP / 1000 kg
Riso semilavorato a grana media (escl. Parboiled)	121,00 GBP / 1000 kg
Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3 (escl. Parboiled)	121,00 GBP / 1000 kg
Riso semilavorato a grani lunghi, rapporto lunghezza-larghezza> = 3 (escluso parboiled)	121,00 GBP / 1000 kg
Riso a grani tondi lavorato a grani tondi, parboiled, anche lucido o satinato	121,00 GBP / 1000 kg
Riso a grani medi interamente macinato, parboiled, anche lucido o satinato	121,00 GBP / 1000 kg
Riso a grani lunghi interamente macinato, rapporto lunghezza-larghezza> 2 ma <3, parboiled, anche lucidato o satinato	121,00 GBP / 1000 kg
Riso a grani lunghi interamente macinato, rapporto lunghezza-larghezza> = 3, parboiled, anche lucidato o satinato	121,00 GBP / 1000 kg
Riso a grani tondi lavorato a grani tondi, anche levigato o glassato (escl. Parboiled)	121,00 GBP / 1000 kg
Riso a grani medi interamente macinato, anche lucidato o glassato (escl. Parboiled)	121,00 GBP / 1000 kg
Riso a grani lunghi interamente macinato, di lunghezza> 2 ma <3, anche lucido o satinato (escl. Parboiled)	121,00 GBP / 1000 kg
Riso a grani lunghi interamente macinato, rapporto lunghezza-larghezza> = 3, anche lucido o satinato (escl. Parboiled)	121,00 GBP / 1000 kg
Riso precotto o altrimenti preparato, ad es. (escl. farina, semole e semolini, preparazioni alimentari ottenute mediante gonfiore o torrefazione o da fiocchi di cereali non torrefatti o da miscele di fiocchi di cereali non torrefatti e fiocchi di cereali tostati o cereali gonfi)	8,00% + 38,00 GBP / 100kg

CAFFE

Caffè (escl. Torrefatto e decaffeinato)	0%
Caffè decaffeinato (escl. Torrefatto)	8%
Caffè torrefatto (escl. Decaffeinato)	6%
Caffè torrefatto e decaffeinato	8%
Sostituti del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	10%
Estratti, essenze e concentrati, di caffè	8%
Preparati a base di estratti, essenze e concentrati di caffè	10%
Preparati a base di caffè	EA 8%
Sostituti del caffè torrefatto (escl. Cicoria)	4,00% + 10,00 GBP / 100 kg
Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè (escl. Cicoria)	10,00% + 19,00 GBP / 100 kg

CIOCCOLATO E DOLCI

Ciocolato bianco	8%
Ciocolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi immediati di contenuto> 2 kg, contenente> = 31% , in peso, di burro di cacao o con un peso combinato>> 31% di burro di cacao e grasso di latte (escl. cacao in polvere)	8%
Ciocolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi immediati di contenuto> 2 kg, contenenti un peso combinato di > = 25% ma <31% di burro di cacao e grassi del latte (escl. Cacao in polvere)	8%
Ciocolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi immediati di contenuto> 2 kg, contenente> = 18% in peso ma <31% in peso di burro di cacao (escl. cacao in polvere)	8%
Preparazioni di briciole di latte al cioccolato in contenitori o imballaggi di contenuto> 2 kg	14%
Rivestimento al gusto di cioccolato in contenitori o imballaggi di contenuto> 2 kg	8%
Ciocolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di peso> 2 kg o in forma liquida, in pasta, in polvere, granulare o di altro tipo, in contenitori o imballaggi immediati di contenuto> 2 kg, contenente <18% di peso del burro di cacao (escl. polvere di cacao, rivestimento al gusto di cioccolato e mollica di cioccolato al latte)	8%
Ciocolato e altre preparazioni contenenti cacao, in blocchi, lastre o barre di <= 2 kg, riempite	8%
Ciocolato e altre preparazioni contenenti cacao, in blocchi, lastre o barrette di <= 2 kg, con aggiunta di cereali, frutta o noci (escluso ripieno)	8%
Ciocolato e altre preparazioni contenenti cacao, in blocchi, lastre o barrette di <= 2 kg (escl. Ripieni e con aggiunta di cereali, frutta o noci)	8%
Ciocolato e prodotti a base di cioccolato, sotto forma di cioccolatini, anche ricoperti, contenenti alcol	8%
Ciocolato e prodotti a base di cioccolatini, anche pieni, senza alcool	8%
Ciocolato e prodotti a base di cioccolato, ripieni (escl. In blocchi, lastre o barrette e cioccolatini)	8%
Cioccolatini e prodotti a base di cioccolato, non riempiti (escl. In blocchi, lastre o barrette, cioccolatini)	8%

	Preparazioni contenenti cacao, in recipienti o imballaggi di <= 2 kg (escl. Cioccolato, cioccolatini e altri prodotti a base di cioccolato, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei a base di prodotti sostitutivi dello zucchero, creme e preparati contenenti cacao per la preparazione di bevande e cacao in polvere)	8%
	Comprese di confetteria a base di zucchero, anche prodotte con leganti, non contenenti cacao (escl. Gomme da masticare, cioccolata bianca, pastiglie per la gola e gocce per la tosse, confetteria a base di gomme e gelatine, compresse paste di frutta sotto forma di confetteria a base di zucchero, bollite dolci, anche pieni, paste, incluso il marzapane, in imballaggi immediati di contenuto netto>> 1 kg)	8%
	Paste, marzapane, torrone e altri prodotti a base di zuccheri preparati, non contenenti cacao (escl. Gomma da masticare, cioccolata bianca, pastiglie per la gola e gocce per la tosse, confettura di gomma e gelatina, compresi paste di frutta sotto forma di confetteria a base di zucchero, caramelle bollite, caramelle, caramelle e caramelle simili, compresse compresse e paste incluso marzapane in imballaggi immediati di >= 1 kg)	8%
	Crostate di frutta, pane di ribes, panettone, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti da forno contenenti in peso>= 5% di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio (escl. Pane croccante, pan di zenzero e simili, biscotti dolci, waffle e wafer e fette biscottate)	8%
BISCOTTI		
	Biscotti dolci, anche contenenti cacao, ricoperti o ricoperti di preparazioni al cioccolato o al cacao, in imballaggi immediati <= 85 g	8%
	Biscotti dolci, anche contenenti cacao, ricoperti o ricoperti di preparazioni al cioccolato o al cacao, in imballaggi immediati> 85 g	8%
	Biscotti dolci, anche contenenti cacao, contenenti>= 8% di grassi del latte (escl. Ricoperti o ricoperti di preparati al cioccolato o al cacao)	8%
	Biscotti sandwich, contenenti o meno cacao, contenenti <8% di grassi del latte (escl. Ricoperti o ricoperti di preparazioni al cioccolato o al cacao)	8%
	Biscotti dolci, anche contenenti cacao, contenenti <8% di grassi del latte (escl. Ricoperti o ricoperti di preparazioni al cioccolato o al cacao e biscotti sandwich)	8%
	Biscotti (escl. Biscotti dolci)	8%
PRODOTTI DA FORNO		
	Pizze, torte salate e altri prodotti da forno contenenti in peso <5% di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio (escl. Pane croccante, pan di zenzero e simili, biscotti dolci, cialde e cialde, fette biscottate e prodotti simili tostati, pane, cialde di comunione, bustine vuote per uso farmaceutico, wafer di tenuta, carta di riso e prodotti simili)	8%
	Pane croccante (Crispbread)	4,00% + 10,00 GBP / 100 kg
	Pan di zenzero e simili, anche contenenti cacao, contenenti <30% di saccarosio, incl. zucchero invertito espresso in saccarosio	8,00% + 15,00 GBP / 100 kg
	Pan di zenzero e simili, anche contenenti cacao, contenenti>= 30% ma <50% di saccarosio, incl. zucchero invertito espresso in saccarosio	8,00% + 20,00 GBP / 100 kg
	Pan di zenzero e simili, anche contenenti cacao, contenenti>= 50% di saccarosio, incl. zucchero invertito espresso in saccarosio	10,00% + 26,00 GBP / 100 kg
	Pane tostato e prodotti simili tostati (escl. Fette biscottate)	8%
	Pane, senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche contenente allo stato secco <= 5% in peso di zuccheri o grassi	8%
	Prodotti estrusi o espansi, salati o salati (escl. Pane croccante, fette biscottate, pane tostato, prodotti simili tostati e cialde e wafer)	8%
	Fette biscottate	8%
VINO		
	Prosecco DOP	26.00 GBP/hl
	Vino spumante di uve fresche a denominazione di origine protetta (escl. Spumante astigiano, champagne, cava e prosecco)	26.00 GBP/hl
	Spumante di uve fresche a denominazione di origine protetta "DOP" (escl. Spumante astigiano, champagne, cava e prosecco)	26.00 GBP/hl
	Vino spumante di uve fresche con indicazione geografica protetta (IGP)	26.00 GBP/hl
	Spumanti varietali di uve fresche senza DOP e IGP	26.00 GBP/hl
	Vino spumante di uva fresca (escl. Vini varietali)	26.00 GBP/hl
	Vino di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi "a fungo" tenuti in posizione da legami o chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso dovuta all'anidride carbonica in soluzione>= 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti contenenti <= 2 l (escluso lo spumante), con una denominazione di origine protetta (DOP)	26.00 GBP/hl
	Vino di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi "a fungo" tenuti in posizione da legami o chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso dovuta all'anidride carbonica in soluzione>= 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti contenenti <= 2 l (escl. vino spumante), con indicazione geografica protetta (IGP)	26.00 GBP/hl
	Vino di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi "a fungo" tenuti in posizione da legami o chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso dovuta all'anidride carbonica in soluzione>= 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti contenenti <= 2 l (escluso lo spumante), vini varietali senza DOP o IGP	26.00 GBP/hl
	Altri vini di uve fresche, incl. vini liquorosi, in bottiglie con tappi "a fungo" tenuti in posizione da legami o chiusure, contenenti <= 2 l; vino altrimenti sopportato con una pressione in eccesso dovuta all'anidride carbonica in soluzione>= 1 bar ma <3 bar misurata a 20 ° C, in recipienti di capacità <= 2 l (escluso vino spumante e vini varietali)	26.00 GBP/hl

Vini bianchi prodotti nel Lazio [Lazio], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo volumico non superiore al 13% vol	10,00 GBP / hl
bianchi prodotti nel Lazio [Lazio], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo di volume superiore al 13% vol ma non superiore al 15% vol	12,00 GBP / hl
Vini bianchi prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo di volume non superiore al 13% vol	10,00 GBP / hl
Vini bianchi prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo di volume superiore al 13% vol ma non superiore al 15% vol	12,00 GBP / hl
Vini bianchi prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - Di un vero alcolista forza in volume non superiore al 13% vol	10,00 GBP / hl
Vini bianchi prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - Di un vero alcolista forza in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol	12,00 GBP / hl
Vini bianchi prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo volumico non superiore a volume 13% vol	10,00 GBP / hl
Vini bianchi prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo volumico superiore a 13 % vol ma non superiore a 15% vol	12,00 GBP / hl
Vini bianchi prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo volumico non superiore a 13 % vol	10,00 GBP / hl
Vini bianchi prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (escl. Vino spumante e vino frizzante) - con titolo alcolometrico effettivo volumico superiore a 13 % vol ma non superiore a 15% vol	12,00 GBP / hl
Vini prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diversi dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - con titolo alcolometrico effettivo volumico non superiore al 13% vol	10,00 GBP / hl
Vini prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Titolo alcolometrico effettivo volumico superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol	12,00 GBP / hl
Vini prodotti in Piemonte [Piemonte], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di un vero alcolista forza in volume non superiore al 13% vol	10,00 GBP / hl
Vini prodotti in Piemonte [Piemonte], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - con titolo alcolometrico effettivo in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15%	12,00 GBP / hl
2204216610 Vini prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di un vero alcolista forza in volume non superiore al 13% vol	10,00 GBP / hl
Vini prodotti in Toscana [Toscana], in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di un vero alcolista forza in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol	12,00 GBP / hl
Vini prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di un vero alcolista forza in volume non superiore al 13% vol	10,00 GBP / hl
Vini prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Di un vero alcolista forza in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol	12,00 GBP / hl
Vini prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Titolo alcolometrico effettivo volumico non superiore al 13% vol	10,00 GBP / hl
Vini prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo <<15% vol, con DOP (diverso dallo spumante, dal vino frizzante e dal vino bianco) - Titolo alcolometrico effettivo volumico superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol	12,00 GBP / hl
Vini prodotti in Piemonte "Piemonte", in recipienti di capacità > 2 ma <= 10 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante e dal vino frizzante) - Di un vero alcolista forza in volume superiore a 13% vol ma non superiore a 15% vol	10,00 GBP / hl
Vini prodotti in Piemonte "Piemonte", in recipienti di capacità > 2 ma <= 10 litri e con titolo alcolometrico effettivo <= 15% vol, con DOP (diverso dallo spumante e dal vino frizzante) - Di un vero alcolista resistenza in volume non superiore al 13% vol	8.20 GBP / hl
Champagne, PDO	26.00 GBP/hl
OLIO DI OLIVA	
Olio di oliva vergine lampante ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente con mezzi meccanici o altri mezzi fisici in condizioni che non portano al deterioramento dell'olio	102,00 GBP / 100 kg
Olio extra vergine di oliva ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente con mezzi meccanici o di altro tipo in condizioni che non comportano il deterioramento dell'olio, non trattato (escluso olio lampante)	104,00 GBP / 100 kg
Olio di oliva vergine ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente con mezzi meccanici o di altro tipo in condizioni che non comportano il deterioramento dell'olio, non trattato (escluso olio di lampante e olio extra vergine)	104,00 GBP / 100 kg
Olio d'oliva e frazioni ottenute dal frutto dell'olivo esclusivamente con mezzi meccanici o altri mezzi fisici in condizioni che non portano al deterioramento dell'olio (escluso vergine e modificato chimicamente)	112,00 GBP / 100 kg
Oli di oliva grezzi e miscele, incl. quelli della voce 1509	0%

Olio di semi di girasole o di cartamo greggio, per usi tecnici o industriali (escl. Per la fabbricazione di prodotti alimentari)	2%
Olio di semi di girasole grezzo (escl. Per usi tecnici o industriali)	6%

PROSCIUTTI E INSACCATI

Freschi o refrigerati con osso, prosciutti e suini domestici e loro pezzi	65,00 GBP / 100 kg
Prosciutti, spalle e loro pezzi freschi o refrigerati con osso di suino non domestico	0%
Carni fresche o refrigerate di suini domestici, con osso (escl. Carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate, pance e loro pezzi)	72,00 GBP / 100 kg
Carni fresche o refrigerate di suini non domestici (escl. Carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, con osso) 0,0% 0,0% Nessuna modifica	0%
Prosciutti congelati e loro pezzi di suini domestici, con osso	65,00 GBP / 100 kg
Prosciutti, spalle e loro pezzi congelati di suini non domestici, con osso	0%
Carni congelate di suini domestici, con osso (escl. Carcasse e mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate, pancette e loro pezzi)	72,00 GBP / 100 kg
Carni congelate di suini non domestici (escl. Carcasse e mezzene e prosciutti, spalle e loro pezzi, con osso)	0%
Prosciutti e tagli di suini domestici, salati o in salamoia, con osso	65,00 GBP / 100 kg
Prosciutti e loro tagli di suini domestici, essiccati o affumicati, con osso	126,00 GBP / 100 kg
Prosciutti, spalle e loro pezzi di suini non domestici, salati, in salamoia, essiccati o affumicati, con osso	14%
Carni di animali della specie suina domestica, salate o in salamoia (escl. Prosciutti, spalle e loro pezzi, pancette e loro pezzi, pancette o spencer, pancette o quarti di tre quarti, bordi anteriori, lombate e loro pezzi)	72,00 GBP / 100 kg
Carni suine domestiche secche o affumicate, con osso (escl. Prosciutti, spalle e loro pezzi, pance e loro pezzi, parti anteriori, lombate e loro pezzi)	126,00 GBP / 100 kg
Carni di animali della specie suina non domestica, salate, in salamoia, secche o affumicate (escl. Prosciutti, spalle e loro pezzi, senza osso, e pance e loro pezzi)	14%
Prosciutti e loro pezzi, di specie suina domestica, preparati o conservati	131,00 GBP / 100 kg
Prosciutti e loro pezzi preparati o conservati, di specie suina (escl. Domestici)	10%
Lombate suine domestiche preparate o conservate e loro parti, incl. miscele di lombate o prosciutti (escl. collari)	131,00 GBP / 100 kg

POMODORI E CONSERVE

Pomodori, freschi o refrigerati	8.00% (01 NOV - 14 MAY), 14.00% (15 MAY - 31 OCT)
Pomodori, non cotti o cotti al vapore o bolliti in acqua, congelati	14%
Pomodori secchi, interi, tagliati, tagliati, rotti o in polvere, ma non preparati ulteriormente	12%
Pomodori pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	14%
Pomodori non pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	14%
Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca <12%, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escluso intero o in pezzi)	14%
Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca <12%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg (escl. Intero o in pezzi)	14%
Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca >= 12% ma <= 30%, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. Intero o in pezzi)	14%
Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca >= 12% ma 30%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg (escl. Intero o in pezzi)	14%
Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca > 30%, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. Intero o in pezzi)	14%
Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, con contenuto di sostanza secca > 30%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg (escl. Intero o in pezzi)	14%

BIRRE e LIQUORI

Birra analcolica <= 0,5% vol alc	8%
Bevande analcoliche, non contenenti latte, prodotti lattiero-caseari e grassi da esse derivati (escl. Acqua, succhi di frutta o verdura, birra e bevande a base di soia o di noci di Ch 8, cereali di Ch 10 o semi di Ch 12)	8%
Birra a base di malto, in bottiglie contenenti <= 10 l	0%
Birra a base di malto, in recipienti di capacità <= 10 l (escluso in bottiglia)	0%
Birra al malto, in recipienti di capacità > 10 l	0%
Amari aromatici con titolo alcolometrico >= 44,2% ma <= 49,2% vol contenente >= 1,5% ma <= 6% in peso di genziana, spezie e vari ingredienti e >= 4% ma <= 10% di zucchero, in contenitori contenenti <= 0,5 l	0%

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

ALTO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connessi all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni.

Neo-assunti, di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

16 ore

DATE

24 Settembre (ore 9.00-13.00) 25 Settembre (ore 9.00-13.00)

1 Ottobre (ore 9.00-13.00) e 2 Ottobre 2020 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 240,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 288,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

**SU RICHIESTA, O NEL CASO DI ESAURIMENTO DI POSTI IN AULA,
LA FORMAZIONE POTRA' ESSERE EROGATA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA**

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

BASSO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni.

Neo-assunti, di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

8 ore

DATE

24 Settembre (ore 9.00-13.00) 25 Settembre (ore 9.00-13.00)

1 Ottobre (ore 9.00-13.00) e 2 Ottobre 2020 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA)

**SU RICHIESTA, O NEL CASO DI ESAURIMENTO DI POSTI IN AULA,
LA FORMAZIONE POTRA' ESSERE EROGATA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA**

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI

(da compilare a cura del Titolare e/o del RSPP/ASPP)

Settore di attività dell'azienda: _____

Mansione svolta dal partecipante: _____

Individuazione rischi specifici

- Utilizzo di videoterminale per più di 20 ore settimanali Sì ☐ No ☐
- Movimentazione manuale dei carichi. Sì ☐ No ☐
Se sì riportare l'Indice di Sollevamento calcolato (Niosh,...): _____
- Sovraccarico biomeccanico da movimentazioni ripetitive Sì ☐ No ☐
Se sì riportare eventuale indice di esposizione calcolato _____
- Valore di esposizione giornaliero/settimanale al rumore: _____ dB(A)
- Valore di esposizione a vibrazioni per il sistema mano-braccio: _____ m/s²
- Valore di esposizione a vibrazioni per il corpo intero: _____ m/s²
- Esposizione a campi elettromagnetici: Sì ☐ No ☐
Se sì indicare per quali attività: _____
- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali Sì ☐ No ☐
Se sì indicare per quali attività: _____
- Esposizione ad atmosfere potenzialmente esplosive Sì ☐ No ☐
Se sì indicare per quali attività: _____
- Esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni Sì ☐ No ☐
Se sì indicare la tipologia (es. polveri di legno duro,): _____
- Esposizione ad agenti chimici Sì ☐ No ☐
Se sì indicare per quale tipologia di sostanze/prodotti: _____
(in sede di corso portare schede di sicurezza relative ad uno o più prodotti a scelta)
- Esposizione ad agenti biologici Sì ☐ No ☐
Se sì indicare il gruppo di appartenenza e la tipologia: _____
- Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati: _____

Data

Timbro e firma



Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

MEDIO RISCHIO

OBIETTIVI

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal recente Accordo Stato-Regioni, che ha dato attuazione all'art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti i lavoratori e dei neo- assunti.

CONTENUTI

Parte Generale:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Parte Specifica:

- Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT
- Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici
- Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA
- DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche
- Rischi di natura meccanica ed elettrica connesso all'utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle atmosfere esplosive

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l'invio della "scheda rischi" sotto riportata.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO così come indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni.

Neo-assunti, di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO, per i quali l'accordo stabilisce che la **formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione.**

DOCENTI

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro

DURATA

12 ore

DATE

24 Settembre (ore 9.00-13.00) 25 Settembre (ore 9.00-13.00)

1 Ottobre (ore 9.00-13.00) e 2 Ottobre 2020 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA)

**SU RICHIESTA, O NEL CASO DI ESAURIMENTO DI POSTI IN AULA,
LA FORMAZIONE POTRA' ESSERE EROGATA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA**

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI

(da compilare a cura del Titolare e/o del RSPP/ASPP)

Settore di attività dell'azienda: _____

Mansione svolta dal partecipante: _____

Individuazione rischi specifici

- Utilizzo di videoterminale per più di 20 ore settimanali Sì ☐ No ☐
- Movimentazione manuale dei carichi. Sì ☐ No ☐
Se sì riportare l'Indice di Sollevamento calcolato (Niosh,...): _____
- Sovraccarico biomeccanico da movimentazioni ripetitive Sì ☐ No ☐
Se sì riportare eventuale indice di esposizione calcolato _____
- Valore di esposizione giornaliero/settimanale al rumore: _____ dB(A)
- Valore di esposizione a vibrazioni per il sistema mano-braccio: _____ m/s²
- Valore di esposizione a vibrazioni per il corpo intero: _____ m/s²
- Esposizione a campi elettromagnetici: Sì ☐ No ☐
Se sì indicare per quali attività: _____
- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali Sì ☐ No ☐
Se sì indicare per quali attività: _____
- Esposizione ad atmosfere potenzialmente esplosive Sì ☐ No ☐
Se sì indicare per quali attività: _____
- Esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni Sì ☐ No ☐
Se sì indicare la tipologia (es. polveri di legno duro,): _____
- Esposizione ad agenti chimici Sì ☐ No ☐
Se sì indicare per quale tipologia di sostanze/prodotti: _____
(in sede di corso portare schede di sicurezza relative ad uno o più prodotti a scelta)
- Esposizione ad agenti biologici Sì ☐ No ☐
Se sì indicare il gruppo di appartenenza e la tipologia: _____
- Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati: _____

Data

Timbro e firma



Come gestire correttamente le operazioni doganali di IMPORT-EXPORT

Un ciclo di incontri per trasmettere tutte le competenze necessarie per verificare la correttezza delle operazioni doganali al fine di prevenire irregolarità e relative sanzioni e ridurre allo stesso tempo i costi operativi e fiscali all'importazione ed esportazione, migliorando i rapporti contrattuali con clienti e Fornitori

A CHI E' RIVOLTO

- Responsabili operativi dei Servizi Import/Export
- Responsabili Uffici Acquisti e Vendite
- Responsabili amministrativi
- Responsabili Commerciali
- Responsabili Operativi Logistica
- Responsabili Servizio Clienti

APPRENDERETE A...

- **Conoscere** procedure e adempimenti doganali **per impostare** una solida strategia che permetta di ottimizzare i costi nei flussi di import/export
- **Risparmiare** sugli oneri daziari **ed evitare sanzioni** potenzialmente significative
- **Conoscere e approfondire** la logica giuridica procedurale
- **Interpretare e applicare** i principi del codice doganale unionale comunitario e delle nuove disposizioni di applicazione delle nuove norme comunitarie
- **Gestire le procedure** amministrative secondo le più recenti istruzioni nazionali
- **Esaminare singole ipotesi** operative concrete e **suggerire** le più idonee soluzioni

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES

- Esaminare la documentazione negli scambi internazionali , documenti di trasporto , documenti fiscali e doganali
- Determinare il valore in dogana per l'applicazione dei diritti doganali (dazio e iva)del dazio e dell'IVA
- Analizzare i metodi per la riduzione delle spese doganali
- Esaminare la correttezza delle dichiarazioni doganali e sanare eventuali errori.

I PLUS

***Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto, verrà dato ampio spazio alla discussione di casi reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti presentati saranno di applicabilità immediata***

PROGRAMMA

MODULO 1

Commercio e trasporto internazionale: come usare gli Incoterms per ridurre i costi e monitorare i rischi

- Fonti normative comunitarie e nazionali : Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale Unionale) e Regolamenti UE 2446-2447/2015 (Disposizioni di attuazione)
- Norme nazionali e compatibilità con la regolamentazione comunitaria
- GATT/WTO e principali accordi internazionali con le leggi di recepimento
- Accordi di associazione, Unione doganale, Partenariato, Euromediterraneo
- Atti unilaterali per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS –Sistema delle preferenze generalizzate/SPG)
- Clausole Incoterms ®, conoscerle per applicarle correttamente, risvolti, giuridici, fiscali e doganali
- Cenni sul contratto internazionale di vendita e di trasporto
- Le convenzioni internazionali in materia di vendita e di trasporto
- Documenti di trasporto internazionali (CMR, CIM, AWB, Bill of lading)

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 13 OTTOBRE (9.00-12.00)

MODULO 2

EXPORT

- I documenti per una corretta esportazione : fattura completa degli elementi dell'accertamento doganale
- La dichiarazione doganale di export
- La prova dell'avvenuta esportazione)
- La dichiarazione doganale (DAU - DAE e MRN)
- Documenti accessori. Carnet TIR, Carnet ATA
- La fiscalità nelle operazioni di importazione e esportazione
 - Presupposto della territorialità Iva
 - Triangolazioni comunitarie
 - Cessioni all'esportazione: esportazioni dirette, indirette, assimilate
 - Operazioni triangolari in esportazione
- Le destinazioni doganali e i regimi doganali effettivi

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 20 OTTOBRE (9.00-12.00)

MODULO 3

IMPORT

- La dichiarazione doganale di import
- Il calcolo del valore in dogana
- Il documento DV1
- Il pagamento dei diritti in Dogana
- Destinazioni e regimi doganali: immissione in libera pratica; regimi sospensivi; transito esterno ed interno

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 27 OTTOBRE (9.00-12.00)

MODULO 4

BREXIT: Affrontare i cambiamenti per preservare la competitività aziendale

- Identificazione degli operatori con un necessario numero EORI,
- Formalità doganali e procedure con controlli sulla base del Codice Doganale Unionale,
- Sistema comune basato sul rischio applicato per quanto riguarda la circolazione delle merci nelle relazioni con Paesi Terzi.
- Modifica della disciplina IVA tra IT e UK , che non sarà unionale , ma con scambi internazionali.
- Applicazione dei dazi
- In caso di recesso senza accordo, non si applicheranno più le agevolazioni tariffarie.
- Revoca automatica delle autorizzazioni.

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 5 NOVEMBRE (9.00-12.00)

MODULO 5

Il rapporto giuridico doganale

- Territorio doganale comunitario e nazionale ed effetti fiscali
- Territorio doganale comunitario e nazionale ed effetti fiscali
- Obbligazione doganale
- Dichiarante, rappresentante in dogana nelle varie tipologie
- Dichiarazione doganale e documentazione commerciale (fattura, documento di trasporto, incoterms)
- Dichiarazioni complementari Casella 44 : Beni dual use, Convenzione di Washington (Cites), beni culturali, dichiarazioni di libera esportazione
- Accertamento: quantità, qualità (classificazione tariffaria), valore e base imponibile, origine delle merci
- Diritti doganali e diritti di confine: risorse proprie della Comunità (dazi), IVA, accise
- Operatori economici: AEO, semplificazioni doganali, agevolazioni
- Franchigie doganali: le ipotesi in cui non si pagano i diritti doganali
- Esportazione di beni dual use soggetti alla Convenzione di Washington (Cites) e di beni culturali

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 10 NOVEMBRE (9.00-12.00)

MODULO 6

L'origine della merce, il made in e le problematiche connesse. Accordi e gestione origine per Paesi Terzi. Nuove regole di origine preferenziale e non preferenziale delle merci

- Regole di origine preferenziale e non preferenziale delle merci
- Regole del cumulo
- Rilascio e controllo dei certificati di circolazione delle merci
- Dichiarazione su fattura ed esportatore autorizzato
- Ultimi aggiornamenti in tema di Made IN
- Informazione vincolante sull'origine (IVO)
- Certificazioni e documenti: EUR1, FORM-A, ATR

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 17 NOVEMBRE (9.00-12.00)

MODULO 7

Classificazione e valore delle merci, adempimenti doganali e contenzioso

- Sistema armonizzato
- Nomenclatura combinata e Tariffa integrata (Taric)
- Informazione tariffaria vincolante (ITV)
- Valore e prezzo in fattura
- Compilazione dei Modelli Doganali
- Mandato e Rappresentanza in dogana
- Obblighi in materia di esportazioni prodotti dual use
- Revisione dell'accertamento
- Contestazioni e controversie
- Illeciti amministrativi, penali e sistema sanzionatorio
- Istruzioni ministeriali per l'applicazione della legge doganale

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 25 NOVEMBRE (9.00-12.00)

MODULO 8

Procedure di sdoganamento

- Fasi dell'operazione doganale
- Canali verde, giallo, rosso ed effetti fiscali e procedurali
- Liquidazione, pagamento dei diritti e dilazioni
- Deposito e garanzia dei diritti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa
- Esonero dal prestare cauzione – art. 90 TULD
- Recupero e rimborso dei diritti doganali
- Procedure semplificate
- Restrizioni all'importazione ed all'esportazione ed autorizzazioni di deroga

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 1 DICEMBRE (9.00-12.00)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Percorso intero – 8 moduli - **€ 750,00+iva** per aziende **associate** Confimi Romagna
Percorso intero – 8 Moduli - **€ 900,00+iva** per aziende **non associate** Confimi Romagna

Singolo Modulo: € 150,00+iva per aziende **associate** Confimi Romagna
Singolo Modulo: € 180,00+iva per aziende **non associate** Confimi Romagna

Per iscrizioni multiple sconto del **15% sul secondo iscritto**
Sconto 10% per iscrizioni pervenute entro **il 23 settembre 2020**
(gli sconti non sono cumulabili)

INFO:

Simona Facchini -sfacchini@sviluppopmi.com – Tel. 0544/280.280

sviluppo **p**mi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

La prevenzione della crisi d'impresa: Un'opportunità per migliorare gli assetti organizzativi dell'azienda

OBIETTIVI

Il Decreto Legislativo 14/2019 ha introdotto il **Nuovo Codice della Crisi** che impone alle imprese di effettuare le azioni più adeguate e necessarie per rispettare i parametri ed i criteri di efficienza e di efficacia che certificano lo "Stato di salute dell'impresa". La nuova normativa non deve essere interpretata e vissuta dagli imprenditori come un nuovo onere subito in maniera vessatoria, ma, come **un'occasione per migliorare i propri assetti organizzativi interni a beneficio del buon governo e della continuità aziendale.**

Il corso fornire gli strumenti operativi per capire quali saranno le principali novità previste dalla normativa e, quali le azioni che si rendono necessarie per anticipare e scongiurare la crisi d'impresa.

CONTENUTI

- Le procedure attuative di allerta per scongiurare una crisi d'impresa
- I controlli interni all'impresa
- Gli indicatori riferiti ai debiti con l'INPS ed il FISCO
- I crediti fiscali
- Gli indicatori standard
- Gli indici personalizzati
- Le modalità di calcolo degli indicatori di crisi
- Gli adeguati assetti organizzativi interni all'impresa
- Il sistema di controllo
- Simulazioni di casi concreti

DESTINATARI

Imprenditori, Responsabili Amministrativi e Finanziari

DOCENTI

Dott. Alessandro Falsini - Consulente Area Credito e Finanza di Confimi Romagna

DURATA

12 ore

DATE DI SVOLGIMENTO

30 Settembre (14.00-18.00), 7 Ottobre (9.00-13.00) e 16 Ottobre (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00+iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 300,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Novità EUR1 – EUR MED e ATR: l'importanza della qualifica di esportatore autorizzato

OBIETTIVI

Un seminario volto ad informare tutti gli operatori interessati dei cambiamenti di natura doganale che verranno introdotti dal 22 GIUGNO 2020.

Con la nota n. 91956/RU del 26/07/2019 l'Agenzia delle Dogane si è espressa relativamente alle novità previste per rilascio dei certificati attestanti l'origine preferenziale delle merci, preannunciando il prossimo annullamento della prassi di previdimazione dei certificati EUR1, EUR MED ed ATR, che potrà provocare un rallentamento nei tempi di emissione. La qualifica di esportatore autorizzato rappresenta la possibilità per le aziende di attestare il carattere originario dei propri prodotti mediante una dichiarazione, resa su fattura, indipendentemente dal valore delle operazioni di esportazione.

Durante l'incontro verranno illustrate le novità doganali e le procedure di rilascio dello status di esportatore autorizzato.

CONTENUTI

- Origine della merce e criteri per la determinazione dell'origine preferenziale
- Rilascio dello Status di esportatore autorizzato: procedure e requisiti
- Certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR: nuove procedure di rilascio
- Facilitazioni alle esportazioni

DESTINATARI

Operatori di imprese esportatrici

DOCENTI

- Manuela Righi , Doganalista
- Melissa Alpi, Consulente Tecnico per il Commercio Internazionale

DURATA: 3 ore

DATE DI SVOLGIMENTO

30 Settembre 2020 (9.00-12.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 120,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna

€ 144,00+IVA per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

FORMAZIONE PREPOSTI

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di preposto così come previsto richiesto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

CONTENUTI

Modulo 1. Aspetti generali

- ✓ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- ✓ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- ✓ Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- ✓ Incidenti e infortuni mancati

Modulo 2. Aspetti specifici

- ✓ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
- ✓ Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- ✓ Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- ✓ Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

8 ore

DATE

29 Settembre 2020 (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini – sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

- *Formazione in videoconferenza* -

Le Trasferite di personale in Europa: adempimenti per le imprese (La nuova Direttiva Europea 957/2018 in vigore dal 1 luglio 2020)

OBIETTIVI

Il seminario avrà l'obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti per poter affrontare i cambiamenti che la nuova Direttiva apporta in tema di retribuzioni, condizioni di lavoro e misure relative ai certificati medici di idoneità ed istruzione per lavoratori inviati all'estero

CONTENUTI

- Quadro generale in relazione alle trasferite dei lavoratori all'estero
- Principali novità della Direttiva in relazione alle modalità di gestione dei cantieri esteri
- Diarie, indennità. Orari di lavoro, maggiorazioni salariali e gestione dei controlli

DESTINATARI

Imprenditori, Responsabili Amministrativi, Responsabili del Personale

DOCENTI

Avv.to Eleonora Greppi

DURATA

2 ore

DATE DI SVOLGIMENTO

15 Ottobre 2020 (11.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

OGGETTO: **PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SOSPESI PER IL COVID-19**
PRECISAZIONI INAIL SUI NUOVI NUMERI DELL'F24 PER I PAGAMENTI SCADUTI IL
16 SETTEMBRE 2020

Con la circolare **14/09/20**, n. 35 l'INAIL ha, tra l'altro, comunicato i nuovi numeri di riferimento da indicare nel modello F24 per i pagamenti, in scadenza (**due giorni dopo**, ossia) il **16 settembre 2020**, da parte dei soggetti che intendono avvalersi delle rateazioni previste dall'art. 97 del decreto-legge 14/08/2020, n. 104 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2020).

A tale proposito, «anche in relazione alle richieste di chiarimento pervenute e alle notizie apparse sulla stampa», con «l'istruzione operativa» del **16/09/2020**, l'INAIL ha precisato che:

- l'eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento precedentemente comunicati con la circolare 27/05/2020, n. 23 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020), non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti;
- «l'attribuzione dei pagamenti alle somme sospese (richieste di pagamento), nell'ambito di ogni posizione assicurativa territoriale con codice di sospensione attivo, avverrà, infatti, con procedure centralizzate indipendentemente dai numeri di riferimento indicati»;
- i numeri di riferimento sono correlati ai codici di sospensione che individuano, per ogni posizione assicurativa territoriale, sia il titolo giuridico della sospensione (cioè la norma che dispone la sospensione stessa), sia le diverse modalità di recupero delle somme sospese, previste dalle disposizioni di riferimento. Tale modalità di gestione è, peraltro, quella finora seguita dall'Istituto per tutte le sospensioni dei versamenti;
- in un secondo momento le sue sedi territoriali effettueranno i controlli di congruenza tra la modalità di pagamento prescelta da ciascun utente e i versamenti acquisiti. A tal fine, come già indicato nella circolare 35/2020, è importante che – non appena disponibile il servizio online di comunicazione delle sospensioni dei versamenti e delle modalità di pagamento, in corso di aggiornamento – siano acquisite le comunicazioni relative alle modalità di pagamento prescelte.

^(*) **Art. 97 del d.l. n. 104/2020**

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

OGGETTO: **VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE IN CASO DI MALATTIA “COMUNE”**
NUOVO SERVIZIO TELEMATICO INPS PER COMUNICARE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI REPERIBILITÀ

Con la circolare 23/09/20, n. 106 l'INPS ha reso noto il rilascio, sul proprio portale web, di un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori, della variazione dell'indirizzo di reperibilità rispetto a quello precedentemente indicato, che sostituisce le modalità sino a oggi in uso - mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o informativa mediante Contact center -, ancora valide solo nei casi di indisponibilità del servizio telematico.

Il lavoratore non può invece richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l'indirizzo di reperibilità in esso riportato: il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.

Servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”

Il lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l'utilizzo dei servizi telematici INPS, può accedere, dal portale web dell'Istituto di previdenza, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. Il servizio consente, attraverso la navigazione fra diverse funzioni, di seguito illustrate, la comunicazione e la gestione, nell'ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.

“Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”: la funzione permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un'eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il lavoratore può comunicare più reperibilità successive. Sul punto si precisa che:

- ogni nuova reperibilità comunicata, nell'ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l'annullamento automatico dell'eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;
- ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.

Dopo essersi autenticato, il lavoratore dispone di due differenti funzioni da esercitare, esclusivamente in riferimento a un preciso certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi:

- **Comunica indirizzo reperibilità**, per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione;

- ***Indirizzi comunicati***, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all'Istituto.

Destinatari del servizio

Come già indicato, **il nuovo servizio** è disponibile per tutti i dipendenti e **non sostituisce, in alcun modo, i loro obblighi contrattuali di comunicazione nei confronti dei propri datori di lavoro.**

Lavoratori privati indennizzati

Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce **l'onere di comunicare all'INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento**, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità a eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore.

L'indirizzo deve essere comunicato correttamente e devono essere altresì forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico di controllo di reperire l'abitazione: in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo per l'impossibilità di rintracciare l'indirizzo o il lavoratore, questo perde infatti il diritto all'indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia. **È onere del lavoratore verificare che l'indirizzo di reperibilità comunicato all'INPS, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto e completo in tutte le sue parti: qualora pertanto egli si renda conto tardivamente di un eventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare, mediante l'applicativo in argomento, l'indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento della VMC.**

Lavoratori pubblici afferenti al Polo unico omissis

Datori di lavoro privati e pubblici

In tutti i casi, **il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:**

- in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita;
- al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito – spuntando l'apposito campo – a inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

Come già specificato, **il nuovo servizio telematico non esonera il dipendente dall'effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base del contratto di riferimento.**

OGGETTO: **ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**
PROCEDURE AMMINISTRATIVE O CONCILIATIVE DA EFFETTUARE “DA REMOTO”

Con l’accluso decreto direttoriale 22/09/20, n. 56, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha individuato le **procedure amministrative o conciliative di sua competenza** – di seguito riportate – **da effettuare** (ai sensi dell’art. 12 bis del d.l. 16/07/2020, n 76 ^(*), convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020, n. 120) **attraverso strumenti di comunicazione da remoto**:

- 1) **attività conciliativa**, ai sensi dell’art. 410 del codice di procedura civile e degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;

(*) **Art. 12-bis del d.l. n. 76/2020**

Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all’articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.

2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all’articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all’articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell’istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

“In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione”;

3) al comma 3, dopo le parole: “attestato da apposito verbale,” sono inserite le seguenti:

“oppure in caso di rigetto del ricorso,” e le parole: “, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con” sono soppresse;

4) il comma 4 è abrogato;

b) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo)

1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.

3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del presente decreto”.

- 2) **audizioni**, nell'ambito di un accertamento ispettivo, ex art. 18 della legge n. 689/1981;
- 3) **attività certificativa** dei contratti, **ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003**;
- 4) istruttoria **rinnovo contratti a tempo determinato**, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;
- 5) **audizioni** nell'ambito dell'attività di vigilanza, a esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

Le modalità di svolgimento da remoto di tali procedure - che, in ogni caso, dovranno consentire l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa - verranno indicate dall'INL con una specifica, futura circolare.



**Procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro
da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto
ai sensi dell'art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020)**

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante *“disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTI, in particolare, gli artt. 3, comma 2 e 4, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 secondo i quali, rispettivamente, *“gli ispettorati interregionali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni interregionali del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 e dell'articolo 15 del decreto 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2015 (...)”* e *“gli ispettorati territoriali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni territoriali del lavoro ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 e dell'articolo 16 del decreto 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2015 (...)”*;

VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

VISTO, in particolare, l'art. 12 bis, comma 2, del citato decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, secondo il quale *“le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato”*;

RITENUTO necessario dare applicazione al citato art. 12 bis del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 individuando ulteriori procedure amministrative o conciliative svolte da questo Ispettorato che possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa;

DECRETA

Articolo 1

(Procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto)

1. Ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, oltre alle istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto le seguenti procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro:

- a) attività conciliativa ai sensi dell'art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;
- b) audizioni ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981;
- c) attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;
- d) istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;
- e) audizioni nell'ambito dell'attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

Articolo 2

(Modalità di svolgimento)

1. Con specifica circolare sono indicate le modalità di svolgimento da remoto delle procedure di cui all'articolo 1 che, in ogni caso, devono consentire l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

Leonardo ALESTRA

Firmato digitalmente da

LEONARDO ALESTRA

CN = ALESTRA LEONARDO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT

OGGETTO: **«DECRETO AGOSTO»**

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19
«PRIME INDICAZIONI» INPS

L'art. 3 del d.l. 14/08/2020, n. 104 ^(*) – il cosiddetto «decreto Agosto», entrato in vigore il 15 agosto scorso – ha previsto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che, dopo avervi fatto ricorso nei mesi di maggio e giugno 2020, “non richiedono” gli ammortizzatori sociali COVID-19 previsti al precedente art. 1 (cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario); l'agevolazione può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che hanno *“richiesto”* periodi di integrazione salariale COVID-19 *“collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020”* (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020).

L'ammontare dell'esonero è pari – *“ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”* – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite a maggio e giugno scorsi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL; l'importo così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti.

^(*) **Art. 3 del d.l. n. 104/2020**

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

L'applicazione dell'esonero è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea (che, come si dice, NON è dato conoscere quando possa giungere..., si confida lo sappia, e con certezza, il Governo, visto che, tra l'altro, la sua non integrale fruizione, alternativa a quella dei "trattamenti salariali Covid", PRECLUDE AI DATORI DI LAVORO DI EFFETTUARE LICENZIAMENTI, CON L'ECCEZIONE DI QUELLI DISCIPLINARI – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020, pagine 115 e 116) e, di conseguenza, la norma che lo prevede (un decreto legge che, in base all'art. 77 della Costituzione, deve essere: A) varato "in casi straordinari di necessità e di urgenza"; - e, per non perdere efficacia sin dal suo inizio - B) convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ossia non oltre il 14 ottobre 2020) non è operativa. Ciò nonostante l'INPS, col messaggio 18/09/2020 n. 105, ha:

- 1) anticipato che, con un'ulteriore, apposita disposizione, emanerà le istruzioni per la sua fruizione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro;
- 2) fornito le seguenti *"prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali"*.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a eccezione del settore agricolo.

L'esonero contributivo, pertanto, non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 ^(**).

Come già indicato:

- possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito dalla legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la misura può trovare applicazione anche in favore dei datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio scorso.

(**) **Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.**

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Più in particolare, l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruito le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020.

Al riguardo, si evidenzia che le norme appositamente emanate con riferimento all'emergenza da COVID-19 hanno specificatamente previsto misure di sostegno alle imprese, distinte in ragione dei settori economici di attività. Pertanto, anche ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell'esonero (ossia la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020) «è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale. Conseguentemente, l'importo dell'esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati».

Inoltre, ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero è previsto che **i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l'assegno ordinario di cui all'art. 1 del medesimo d.l. n. 104/2020.**

Il riconoscimento dell'esonero trova la sua *ratio* ispiratrice in un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto la previsione ha il precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.

Le citate ragioni di **alternatività dell'esonero rispetto ai trattamenti di integrazione salariale implicano che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19.**

Il rinvio all'art. 1 del d.l. n. 104/2020, operato dall'art. 3, richiama i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020), e successive modificazioni; pertanto, si evidenzia che **i datori di lavoro interessati, al fine di fruire dell'agevolazione contributiva disciplinata dall'art. 3 del d.l. n. 104/2020, non devono aver fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale previsti dal medesimo decreto 104.**

Sarà di conseguenza possibile accedere all'esonero - e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del d.l. n. 18/2020 - per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. Tale possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l'esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.

Assetto e misura dell'esonero

L'ammontare dell'esonero è pari – ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - al doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. **L'importo dell'agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati.** L'ammontare dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Pertanto, in virtù del tenore letterale della norma, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale (*“per un periodo massimo di quattro mesi”*) stabilito dal legislatore.

L'indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell'esonero per periodi inferiori ai citati quattro mesi.

Durante il periodo di fruizione dell'esonero - che, come già chiarito, non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 - opereranno i divieti di cui all'art. 14 del d.l. n. 104/2020 (il quale, come già evidenziato, preclude la possibilità di effettuare licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo e sospende le relative procedure - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020, pagine 115 e 116), di cui si tratterà più sotto.

Con riferimento all'effettiva entità dell'agevolazione, si precisa che l'ammontare dell'esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l'individuazione del credito aziendale.

Sebbene – come sopra precisato – la contribuzione non versata nelle mensilità di maggio e giugno 2020 costituisca il parametro di riferimento per l'individuazione dell'ammontare dell'agevolazione, **la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta.**

L'effettivo ammontare dell'esonero sarà pari, pertanto, «al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura».

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruita nelle mensilità di maggio e giugno 2020, utili ai fini della definizione dell'ammontare dell'esonero, rientrano sia quelle fruita mediante conguaglio che quelle fruita mediante pagamento diretto.

Nella determinazione delle contribuzioni effettivamente oggetto dell'esonero è, infine, necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 104/2020;
- il contributo, ove dovuto, al *“Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”*, di cui all'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'art. 40 del D.lgs n. 148 del 2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale adottato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 40;
- il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018).

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare: in particolare, gli oneri sono stati valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021.

Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall'altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal d.l. n. 104/2020.

In particolare, per quanto riguarda il **rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori**, l'esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
 - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con specifico riferimento alle condizioni previste dall'art. 3 del d.l. n. 104/2020, si fa presente che, **ai fini della legittima fruizione dell'esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 14 del medesimo decreto-legge ^(***), pena la revoca del beneficio e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.**

Al riguardo, si precisa che il citato art. 14 (commi 1 e 2) dispone che, per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 del d.l. n. 104/2020, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991, e restano altresì sospese le relative procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto).

Il medesimo articolo precisa altresì che resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, e restano sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge (ossia quelle che il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti deve attivare presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro qualora intenda licenziare, per giustificato motivo oggettivo, un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015).

In sostanza, il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 14, ha previsto un **divieto di licenziamento per un periodo non superiore a 18 settimane nell'ipotesi di fruizione degli ammortizzatori sociali** di cui all'art. 1 del d.l. n. 104/2020, **ovvero, di massimo quattro mesi, nell'ipotesi di fruizione dell'agevolazione contributiva** di cui all'art. 3 del medesimo decreto-legge.

(***) **Art. 14 del d.l. n. 104/2020**

Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. omissis

4. omissis

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dell'esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo della sua fruizione.

La violazione di tale previsione comporta la revoca dell'esonero con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 104/2020.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, **il beneficio contributivo previsto all'art. 3 del d.l. n. 104/2020**, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di interventi di integrazione salariale), **si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea**: il comma 5 dell'art. 3 del d.l. n. 104/2020, infatti, specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. *Temporary Framework*), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Pertanto, **«l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»**

In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da COVID-19;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre, rilevato che l'aiuto di cui all'art. 3 è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal *Temporary Framework* citato, trova applicazione la previsione normativa di cui all'art. 53 del d.l. 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020, pagina 67) - convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020) -, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (c.d. Clausola “Deggendorf”), *“accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione”.*

Coordinamento con altre misure

L'esonero è **cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (art. 3, comma 4 del d.l. n. 104/2020).

Pertanto, considerato che l'agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, la cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Per i nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del d.l. n. 104/2020 è previsto un regime di alternatività rispetto all'esonero: pertanto, il datore di lavoro che vi accede, per tutta la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersene.

Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l'esonero e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.

Al contrario, **le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19** e dalla specifica normativa recata dal d.l. n. 18/2020.